

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale paneuro-mediterranee (Convenzione PEM): entrata in vigore delle norme di origine rivedute a partire dal 1° gennaio 2025

Nota informativa all'attenzione degli ambienti economici

Data: 20 settembre 2024 / 25 ottobre 2024

1. Retrosceca

Come annunciato nella nota informativa del 20 dicembre 2023, il 7 dicembre 2023 il Comitato congiunto della Convenzione PEM ha adottato le norme di origine rivedute della Convenzione PEM e ha stabilito che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025. Le nuove e aggiornate norme di origine sono più flessibili e più favorevoli alle imprese.

Questo emendamento alle norme di origine riguarda le 24 Parti contraenti della Convenzione PEM: Svizzera, Unione Europea (UE), Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Isole Faroe, Turchia, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Georgia, Moldavia, Ucraina, Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo.

2. Attuazione della Convenzione PEM riveduta

Affinché si applichino le norme di origine rivedute della Convenzione PEM, gli accordi di libero scambio nella zona PEM devono contenere un cosiddetto "riferimento dinamico" alla Convenzione PEM. La Convenzione AELS e gli accordi di libero scambio Svizzera/AELS con l'UE, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Georgia, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Serbia e la Turchia prevedono già un riferimento dinamico alla Convenzione PEM. Le norme rivedute della Convenzione PEM si applicheranno automaticamente a questi accordi a partire dal 1° gennaio 2025.

Numerosi accordi di libero scambio nella zona PEM non contengono ancora un riferimento dinamico alla Convenzione PEM. Tra gli accordi di libero scambio della Svizzera/AELS, questo vale per gli accordi con Egitto, Israele, Giordania, Libano, Striscia di Gaza e Cisgiordania, Marocco, Tunisia, Ucraina e Isole Faroe. A causa della lunghezza delle procedure legislative nelle Parti contraenti, sta diventando evidente che non tutti gli accordi di libero scambio all'interno della zona PEM potranno essere modificati in tempo per la fine del 2024. **Ciò significa che, dopo il 1° gennaio 2025, nella zona PEM ci saranno ancora due serie di norme (l'attuale o "vecchia" Convenzione PEM e le norme rivedute).** Poiché il cumulo diagonale nella zona PEM si basa sul principio di norme di origine identiche, ciò avrebbe conseguenze negative per le opzioni di cumulo e le catene di approvvigionamento esistenti.

2.1. Disposizioni transitorie previste

Al fine di evitare tale situazione, le Parti contraenti hanno concordato in linea di principio la seguente procedura a partire dal 1° gennaio 2025:

- La Convenzione PEM riveduta entra in vigore, come previsto, il 1° gennaio 2025 e sostituisce le [norme transitorie](#).
- Le norme di origine della vecchia Convenzione PEM possono continuare ad essere applicate in parallelo fino al 31 dicembre 2025. Questo dà alle Parti contraenti il tempo sufficiente per adattare di conseguenza i loro accordi di libero scambio.

- Al fine di semplificare l'applicazione delle norme di origine rivedute, la Convenzione PEM riveduta introduce ora anche la permeabilità transfrontaliera, che già si applica a livello nazionale¹ (nel settore agricolo solo per le merci dei capitoli 1 e 3 del SA e per i prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA). Gli esportatori che già applicano le norme di origine rivedute possono quindi cumulare anche se i loro fornitori applicano ancora le vecchie norme di origine. Il cumulo nell'altro senso (cioè se il fornitore applica le regole rivedute e gli esportatori applicano ancora le vecchie regole) non è possibile.
- Per poter distinguere nel contesto della permeabilità se una materia prima ha ottenuto l'origine sulla base delle norme vecchie o di quelle rivedute, gli esportatori che applicano le norme rivedute devono contrassegnare la prova d'origine con la menzione "REVISED RULES" fino al 31 dicembre 2025 (esclusivamente in inglese, nella rubrica 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o alla fine del testo della dichiarazione di origine).

Le Parti hanno inoltre concordato che le prove di origine rilasciate prima del 1° gennaio 2025 e presentate dopo tale data entro il loro periodo di validità saranno accettate per le merci in transito o in regime speciale sotto controllo doganale al 1° gennaio 2025.

2.2. Ulteriori modifiche

Inoltre, i certificati di circolazione convalidati elettronicamente dovranno essere accettati dalle amministrazioni doganali a partire dal 1° gennaio 2025. Sono in corso i lavori per aggiornare le regole specifiche per i prodotti (le cosiddette regole della lista) della Convenzione PEM riveduta allo stato SA 2022. Questo adeguamento avverrà in un secondo momento.

2.3. Situazione dal 1° gennaio 2025

Per garantire che queste misure possano essere attuate come parte della Convenzione PEM riveduta a partire dal 1° gennaio 2025, il Comitato congiunto della Convenzione PEM prevede di adottare le risoluzioni corrispondenti a dicembre 2024. Tuttavia, per la sua approvazione è richiesta l'unanimità. Se, contrariamente alle aspettative, non dovesse essere approvata all'unanimità, la Convenzione PEM riveduta entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2025 come previsto, ma senza le disposizioni transitorie di cui sopra.

Ciò significa che il quadro giuridico per una parte del commercio preferenziale a partire dal 1° gennaio 2025 può essere creato solo poche settimane prima della sua attuazione. Non appena saranno disponibili nuove informazioni, gli operatori economici saranno informati in forma adeguata a potersi preparare al meglio.

Un'ulteriore incertezza è rappresentata dal fatto che, in questa fase, non sappiamo se tutte le parti contraenti avranno ratificato queste decisioni dopo la loro approvazione a dicembre 2024 e applicheranno le disposizioni transitorie già a partire dal 1° gennaio 2025. Non si possono escludere ritardi nella ratifica (cioè nell'approvazione interna delle suddette decisioni) e nell'attuazione in alcune Parti contraenti. Affinché le decisioni possano essere applicate negli scambi bilaterali nell'ambito di un accordo di libero scambio, tutte le Parti dell'accordo di libero scambio corrispondente devono averle ratificate. Per quanto riguarda l'accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE, si presume attualmente che le Parti saranno in grado di completare il processo di ratifica nei tempi previsti e di attuare le risoluzioni summenzionate entro il 1° gennaio 2025.

¹ Per i dettagli sulla permeabilità, vedere [qui](#), sezione 3.3.3.

Stato attuale: cosa cambierà?

Fatta salva l'approvazione delle decisioni di cui sopra da parte del Comitato congiunto della Convenzione PEM a dicembre 2024, la situazione sarà la seguente:

a. Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025:

Come oggi, all'interno della zona PEM si applicheranno due serie di norme (la vecchia Convenzione PEM e le norme rivedute (le odierne norme transitorie)). Per quanto riguarda gli scambi commerciali, la situazione dipenderà dal partner o dall'accordo di libero scambio (ALS):

Scenario 1: ALS con riferimento dinamico e disposizioni transitorie:

- a. Applicazione facoltativa delle norme vecchie o rivedute
- b. Possibilità di cumulo diagonale secondo le norme rivedute
- c. Cumulo diagonale possibile secondo le vecchie norme
- d. Permeabilità

Scenario 2: ALS con riferimento dinamico ma senza disposizioni transitorie:

- a. Applicazione delle norme rivedute
- b. Il cumulo diagonale è possibile secondo le norme rivedute

Scenario 3: ALS senza riferimento dinamico e senza disposizioni transitorie:

- a. Applicazione delle vecchie norme
- b. Il cumulo diagonale è possibile secondo le vecchie norme

Non appena sarà chiaro quale scenario si applicherà a quale accordo di libero scambio, verrà pubblicata una matrice.

b. Dal 1° gennaio 2026:

A partire dal 1° gennaio 2026, si applicheranno solo le norme rivedute. Se alcune Parti contraenti non hanno ancora incluso il riferimento dinamico alla Convenzione PEM nei loro accordi di libero scambio entro questa data, il cumulo con questi partner sarà interrotto.

3. Contenuto delle regole rivedute della Convenzione PEM

Le norme rivedute comportano semplificazioni amministrative per le aziende, in particolare attraverso la cancellazione della prova di origine EUR-MED. Pertanto, in base alle norme rivedute, negli scambi con tutte le Parti contraenti sarà mantenuto un solo tipo di prova di origine (certificato di circolazione EUR.1 o dichiarazione di origine).

Esse prevedono la possibilità di calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari sulla base dei valori medi di un anno fiscale. La tolleranza del valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto è stata aumentata dal 10 al 15% del prezzo franco fabbrica per i prodotti industriali e dal 10 al 15% del peso netto per i prodotti agricoli. Inoltre, la Convenzione riveduta estende la segregazione contabile allo zucchero, semplificando lo stoccaggio di questo prodotto. Inoltre, la regola del trasporto diretto è stata sostituita dalla regola della non modificazione per tenere conto dello sviluppo della logistica internazionale. Anche le regole dell'elenco dei prodotti industriali sono state generalmente semplificate. Quando si utilizza il criterio del valore, la percentuale consentita di

materiali non originari è aumentata dal 40 al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto. I processi che coinvolgono colture cellulari e fermentazione industriale sono stati aggiunti alla lavorazione o trasformazione originaria. Per i prodotti tessili, il carattere originario può ora essere ottenuto sulla base di una gamma più ampia di fasi di lavorazione. Per i prodotti agricoli, la percentuale consentita di materiali non originari non è più misurata in valore ma in peso.

Nel caso dello zucchero, è ora consentito un contenuto di zucchero di un Paese terzo del 40% in peso in un prodotto, invece del precedente 30% basato sul prezzo franco fabbrica del prodotto finale. Le uniche eccezioni sono i dolci (SA 1704) e il cioccolato (SA 1806). In questo caso, il contenuto di zucchero consentito (40 per cento in peso o 30 per cento in base al prezzo franco fabbrica del prodotto finale) rimane invariato.

4. Le prossime tappe

L'UDSC e la SECO continueranno a fornire informazioni sugli ultimi sviluppi nei prossimi mesi attraverso note informative e circolari.

Le seguenti persone sono disponibili a fornire informazioni:

UDSC

Ralf Aeschbacher

ralf.aeschbacher@bazq.admin.ch

+41 58 462 53 28

SECO

Nina Taillard

nina.taillard@seco.admin.ch

+41 58 480 87 65